

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Italia) il 29 marzo 2013 - Idrodinamica Spurgo Velox e a. / Acquedotto Pugliese SpA**

**(Causa C-161/13)**

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Idrodinamica Spurgo Velox e a.

*Convenuto:* Acquedotto Pugliese SpA

**Questioni pregiudiziali**

Se gli articoli 1, 2-bis, 2-quater e 2-septies della direttiva 1992/13/CEE vadano interpretati nel senso che il termine per proporre un ricorso, diretto a far accertare la violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, decorra dalla data in cui il ricorrente ha conosciuto, o avrebbe dovuto conoscere secondo l'ordinaria diligenza, l'esistenza della violazione stessa.

Se gli artt. 1, 2-bis, 2-quater e 2-septies della direttiva 1992/13/CEE ostino a disposizioni processuali nazionali ovvero a prassi interpretative [...] che consentono al giudice di dichiarare irricevibile un ricorso diretto a far accertare la violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, quando il ricorrente è venuto a conoscenza della violazione dopo la formale comunicazione degli estremi del provvedimento di aggiudicazione definitiva, per la condotta tenuta dall'Amministrazione aggiudicatrice.

---

<sup>1</sup> - Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni ; GU L 76, pag. 14.